ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/674/CEE IN MATERIA DI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 2

Disposizioni per la gestione dei fondi pensione

Le attivita' e le passivita' relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonche' l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare delle passivita' afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate. Le attivita' relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Versione in vigore dal 6 luglio 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-1997/art-2-disposizioni-per-la-gestione-dei-fondi-pensione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it